



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

DECRETO DEL COMMISSARIO

NELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18)

N. 12/2021

DEL 18.11.2021

OGGETTO: INCARICO DI TEMPORANEA SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE AL DOTT. SANTINI LUCA, SEGRETARIO DEL COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA.

IL COMMISSARIO
REDOLFI GUIDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: INCARICO DI TEMPORANEA SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE AL DOTT. SANTINI LUCA, SEGRETARIO DEL COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA.

IL COMMISSARIO

Il presente provvedimento viene adottato, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023", dal Commissario della Comunità incaricato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 di data 7.08.2021 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente.

Premesso che il segretario della Comunità della Valle di Sole, dipendente Matr. 275, è assente;

Considerato che la continuità del servizio di segreteria può essere assicurata attraverso il conferimento dell'incarico di supplenza a scavalco al segretario del Comune di Borgo d'Anaunia, dott. Santini Luca;

Vista la nota prot. n. 7548 di data 17.11.2021, con la quale è stata richiesta la disponibilità del Segretario del Comune di Borgo d'Anaunia alla copertura della reggenza a scavalco della Segreteria della Comunità della Valle di Sole per il periodo dal 19.11.2021 al 30.11.2021;

Vista la nota prot. n. 11843 di data 18.11.2021, assunta a protocollo dell'Ente in data 18.11.2021 medesima prot. n.7595, con la quale il Sindaco del Comune di Borgo d'Anaunia esprime parere favorevole al conferimento dell'incarico di supplenza al segretario dott. Santini Luca, per il periodo dal 19.11.2021 al 30.11.2021;

Visto l'art. 4 dell'art. 8 ter della L.P. n. 27/2010 aggiornato al 5.08.2021, in materia di "Copertura delle sedi segretarili": *"Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (). L'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. Le comunità che costituiscono convenzioni di segreteria con un comune con sede scoperta possono assumere un segretario. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità possono coprire la propria sede segretarile in deroga ai limiti previsti dal comma 2."*

Visti gli atti sopra richiamati, depositati presso la Comunità della Valle di Sole;

Visto l'art. 162 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale;

DECRETA

di incaricare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il segretario del Comune di Borgo d'Anaunia, dott. **Santini Luca** della temporanea supplenza a scavalco della segreteria della Comunità della Valle di Sole per il periodo dal 19.11.2021 al 30.11.2021, compresi.

Al segretario incaricato spetta il compenso mensile fissato dal Commissario della Comunità incaricato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 di data 7.08.2021 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato Esecutivo, in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva.

Gli emolumenti in questione dovranno formare oggetto di apposito atto deliberativo.

Di notificare copia del presente provvedimento al dott. Santini Luca.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.